

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 1 APRILE 2019

n. 36



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 4

“**Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004)**” 25482

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 5

“**Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)**” 25483

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 6

“**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA socio-sanitari – Quote di compartecipazione**” 25488

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 7

“**Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi**” 25491

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 8

“**Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)**” 25497

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 9

“**Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)**” 25498

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 10

“**Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario)**” 25499

- LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 11
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 25503
- LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 12
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 25504
- LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 13
“Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”..... 25507
- LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 14
“Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”. 25512
- LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 15
“Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)”. 25528
- REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2019, n. 11
“L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.” 25530

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 4

“Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7

1. Alla fine del comma 1, dell’articolo 19, della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) le parole: “8 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14

1. Alla fine del comma 1, dell’articolo 26, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) le parole: “8 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 5

“Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 24 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17

1. La lettera d), del comma 2, dell’articolo 24 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), è sostituita dalla seguente:

“d) emanazione di direttive, realizzazione di strumenti di coordinamento e supporto su base regionale, individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento delle medesime;”.

Art. 2

Istituzione SIESP

1. E’ istituito il Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, denominato SIESP.

Art. 3

Attribuzioni

1. Il SIESP è gestito dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia.

2. Il SIESP realizza, attraverso una piattaforma informatica, un sistema regionale unico di presentazione, elaborazione, gestione e archiviazione di tutte le pratiche di edilizia sismica.

3. La Giunta regionale predispone un regolamento che indica le modalità di funzionamento del SIESP e stabilisce quali sono i soggetti che gestiscono il SIESP.

Art. 4

Attuazione

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento del SIESP per definire modalità di funzionamento e gestione del SIESP stesso.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto della Giunta regionale di approvazione del regolamento del SIESP, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia procede alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del SIESP.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle presenti disposizioni, nell'ambito della missione 8, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila per le spese di impianto e nell'ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila per le spese di gestione e funzionamento di cui all'articolo 4.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 2, capitolo 1110071 (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa in conto capitale in corso di adozione) per euro 250 mila. Alla copertura delle spese di gestione e funzionamento di euro 5 mila si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione).

Art. 6

Norma transitoria

1. Nelle more dell'attivazione del SIESP, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia può attivare progetti pilota per perfezionare il funzionamento del SIESP e acquisire elementi per la stesura del regolamento.

Art. 7

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), dopo il comma 5 bis. è aggiunto il seguente:

“5 ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale

30 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato art.6/1 al D.Lgs. 118/2011
Legge Regionale " Modifiche alla legge regionale 30/11/2009, n. 17 e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia,
nonche' modifiche alle leggi regionali 30/11/2009, n. 14 e 17/11/2018, n. 59 "
Rif. Delibera del Consiglio regionale del 05/03/2019 n. 257

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PREZIOSANTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione					
MISSIONE			0,00		0,00
Programma	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	250.000,00	0,00	250.000,00
		previsione di competenza	250.000,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di competenza	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di competenza	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
Programma	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	250.000,00	0,00	250.000,00
		previsione di competenza	250.000,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di competenza	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di competenza	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	0,00
		residui presunti	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di competenza	255.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Legge Regionale " Modifiche alla legge regionale 30/11/2008, n. 17 e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia storica della Puglia,
nonché modifiche alle leggi regionali 30/11/2009, n. 14 e 17/11/2018, n. 59 "
Rif. Delibera del Consiglio regionale del 05/03/2019 n. 257

Allegato n.61 al
 DLgs. 118/2011

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA/TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	redditi presunti		0,00		0,00
	previsione di competenza		255.000,00		255.000,00
	previsione di cassa		255.000,00		255.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 6

“Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Al fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene approvato il prospetto, di seguito riportato, contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in riferimento alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali con le relative compartecipazioni:

LEA DPCM 12.01.2017	Macrolivello di assistenza	Riferimenti norme nazionale e regionali	Quota di compartecipazione Fondo sanitario regionale	Quota di compartecipazione Assistito/Comune
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI E SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA)				
Trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale di norma non superiori a sessanta giorni	Residenziale	RSA l.r. n. 53/2017	100%	
Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale		RSA l.r. n. 53/2017	50%	50%
Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale	Semiresidenziale	RSA r.r. n.3/2005 Centro diurno art. 60-ter r.r. n.4/2007	50%	50%
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ				
Trattamenti di riabilitazione intensiva	Residenziale	Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015	100%	
Trattamenti di riabilitazione estensiva		Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015	100%	

Trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue	Residenziale	Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015	70% Disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare	30%
		RSA disabili r.r. n.3/2005 RSSA art. 58 r.r. n. 4/2007 Comunità		
		RSSA art. 58 r.r. n. 4/2007 Comunità socioriabilitativa art. 57 r.r. n.4/2007	40% Disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare	60%
Trattamenti di riabilitazione estensiva	Semiresidenziale	Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015	100%	
Trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue	Semiresidenziale	Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015 Centro diurno art. 60 r.r. n.4/2007	70%	30%
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ALLE PERSONE CON DISTURBI MENTALI				
Trattamenti terapeutico-riabilitativi intensivi	Residenziale	Strutture riabilitative psichiatriche r.r. n.3/2005	100%	
Trattamenti terapeutico-riabilitativi estensivi			100%	
Trattamenti socio-riabilitativi a bassa intensità riabilitativa		Casa per la vita art. 70 r.r. n.4/2007	40%	60%
Trattamenti terapeutico-riabilitativi estensivi	Semiresidenziale	Strutture riabilitative psichiatriche diurne r.r. n.3/2005	100%	

2. Le quote di compartecipazione di cui innanzi, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate:

- a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 (Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici);
- b) ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 29, comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
- c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) – sezione D.05.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competenza nella determinazione delle quote di compartecipazione a carico del Fondo sanitario regionale è della Giunta regionale, tenuto conto delle quote di compartecipazione in materia di LEA stabilite a livello statale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 7

“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale
2. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
 - a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea;
 - b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi;
 - c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
 - d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
 - e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
 - f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

Art. 2

Principio della concentrazione

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3
Ippovie della Puglia

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.
3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.
4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti al comma 4.
6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.
7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie pugliesi.
8. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 4

Gestione delle ippovie della Puglia

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:
 - a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
 - b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.
2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:
 - a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
 - b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) non perseguimento di fini di lucro;
 - b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.
4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 5

Punti di sosta e di ristoro

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
 - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
 - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6

Centri ippici

1. Ai fini delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.
2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
 - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
 - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
 - a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
 - b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
 - c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
 - d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
 - e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.
5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7

Valorizzazione delle attività con gli equidi

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.
2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.
3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 8

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo 1110070.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 11/8/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Legge regionale "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"
Rif. Delibera di Consiglio regionale del 05/03/2019 n. 259
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA,ATTIVITA'	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN ESERCIZIO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione		0,00		0,00
7	Turismo				
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO	1 Spese correnti				
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	100.000,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00		0,00
Totale Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		0,00
		previsione di competenza	100.000,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00		0,00
TOTALE MISSIONE	7 Turismo		0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		0,00
		previsione di competenza	100.000,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00		0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi				
TITOLO	1 Spese correnti				
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	3 Altri fondi		0,00		0,00
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		0,00		0,00
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		100.000,00
		previsione di competenza	100.000,00		100.000,00
		previsione di cassa	100.000,00		100.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		100.000,00
		previsione di competenza	100.000,00		100.000,00
		previsione di cassa	100.000,00		100.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
LA SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA (DOTT. NICOLA
PALADINO)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 8

“Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25

1. L’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), recante procedure propedeutiche alla nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, come integrato dall’articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 35, è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 9

“Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39

1. Al comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), la parola: “assegnazione”, è sostituita dalla seguente: “erogazione”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 10

“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25

1. All'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il secondo e il terzo periodo del comma 1 sono abrogati;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il rimborso è riconosciuto nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto, purché il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo sia pari ad almeno tre mesi;

b) la compensazione è riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione dell'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in cui non si è goduto del suo possesso, purché questo sia pari ad almeno tre mesi. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente.

1 ter. Sia l'esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati all'avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA).”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 derivano, a decorrere dal bilancio regionale 2019, minori entrate in termini di competenza e cassa pari a euro 189.844,00 e maggiori oneri pari ad euro 189.844,00.

2. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione, in termini di competenza e cassa, per gli esercizi 2019-2021, pari a euro 189.844,00 sul capitolo 1013000 “Tassa automobilistica regionale (L.r. 13/1/72 n. 1 art. 12 e ss.)”, titolo 1, tipologia 101, categoria 50 dello stato di previsione delle entrate, con corrispondente riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa sul capitolo 1110070 “Fondo Globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.

3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, per gli esercizi 2019-2021, sul capitolo 3860 "Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscossi S.O.", missione 1, programma 3, titolo 1, pari a euro 189.844,00 con corrispondente riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa sul capitolo 1110070 "Fondo Globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/I al
D.Lgs. n.118/2011

**Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 4/12/2003 n. 25 (disposizioni di carattere tributario)"
Rif. Delibera di Consiglio regionale del 05/03/2019 N. 262**

ENTRATE

TITOLO Tipologia	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
TOTALE TITOLO	I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

**Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 4/12/2003 n. 25 (disposizioni di carattere tributario)"
Rif. Delibera di Consiglio regionale del 05/03/2019 N. 262
SPESE**

Allegato n.8/1 al
D.L.g. n. 116/2011

MISSIONI, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		189.844,00	0,00	
		previsione di cassa		189.844,00	0,00	
Totale Programma	3	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		189.844,00	0,00	
		previsione di cassa		189.844,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	1	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		189.844,00	0,00	
		previsione di cassa		189.844,00	0,00	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	3 Altri fondi	residui presunti		0,00	0,00	
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza		379.688,00	0,00	
		previsione di cassa		379.688,00	0,00	
Totale Programma	3	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		379.688,00	0,00	
		previsione di cassa		379.688,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	20	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		379.688,00	0,00	
		previsione di cassa		379.688,00	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				0,00	0,00	
				189.844,00	379.688,00	
				189.844,00	379.688,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				0,00	0,00	
				189.844,00	379.688,00	
				189.844,00	379.688,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(DOTT. NICOLA PALADINO)**

2/2

www.regione.puglia.it

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 11

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto legittimo il debito di euro 185.205,10, relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale di Lecce n. 4228 del 16 novembre 2017, per risarcimento del danno, interessi, rivalutazione monetaria, spese processuali e competenze del giudizio, in favore del signor Alviano Pennetta, dell’avvocato Laudisa Leonardo e del Banco di Napoli.

Art. 2

Norma finanziaria

1. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all’articolo 1, pari a complessivi euro 185.205,10, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n. 2 del 17 gennaio 2019 della Sezione bilancio e ragioneria, in adempimento ai principi contabili dell’allegato 4/2, punto 6.3 del d.lgs. 118/2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 12

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio, per complessivi euro 8.039,59, compresi oneri di legge, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n. 2962 del 2018, in relazione al contenzioso 295/12/LO/PATLEG, giudice adito Tribunale di Bari, Sezione lavoro, beneficiario signor M.A.C., somma da liquidare euro 5.551,48, e al contenzioso 295/12/LO/PATLEG, giudice adito Tribunale di Bari, beneficiario avvocato Andrea Ruocco, euro 2.488,11.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede come di seguito indicato: euro 5.551,48 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, sul capitolo 3130 “Spese per Patrocinio Legale a favore di Amministratori e dipendenti Regionali”; euro 2.488,11 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” a carico del bilancio regionale in corso.

Art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e,) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio, dell’importo di complessivi euro 4.220,05, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, in relazione al contenzioso 2030/98/N, giudice adito Pretura di Modugno, avvocatessa Angela Visciani, somma da liquidare euro 4.220,05. I debiti fuori bilancio sopra elencati sono inerenti a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo

di riserva per la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” del bilancio corrente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.89 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
 legislativo 10 agosto 2014, n. 126",
 Rif. Delibera di Consiglio regionale del 05/03/2019 n.264
 SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA/TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00
Programma	11 Altri servizi generali		9.771,53	0,00	9.771,53
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza	9.771,53	0,00	9.771,53
Totale Programma	11 Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza	9.771,53	0,00	9.771,53
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza	9.771,53	0,00	9.771,53
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00
Programma	3 Altri fondi		0,00	0,00	0,00
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza	9.771,53	0,00	9.771,53

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

IL DIRIGENTE
 SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 (Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 13

“Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Monitoraggio e pubblicazione dei dati

1. La Regione Puglia recepisce l’Intesa Stato-Regioni sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) e, in conformità con le linee di intervento in esso definite, adotta il Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA).
2. Con scadenza bimestrale, e comunque non oltre il quinto giorno del bimestre successivo, i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, provvedono a pubblicare sul relativo sito istituzionale i dati di monitoraggio distinti per classi di priorità sui tempi d’attesa nell’erogazione di tutte le prestazioni eseguite nell’ambito delle attività istituzionale e dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI), e i risultati della contabilità analitica separata riferita al bimestre precedente, con indicazione dei costi diretti e indiretti, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento regionale 11 febbraio 2016, n. 2 (Linee Guida sull’attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario delle Aziende del S.S.R.), e dei mancati introiti da compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Le pubblicazioni di cui al comma 2 devono riferirsi a ogni singola unità operativa ospedaliera o territoriale autorizzata all’erogazione e aggregati per lo stesso tipo di prestazione.
4. Le prenotazioni istituzionali in ALPI devono essere effettuate per mezzo dei centri unici di prenotazione (CUP). L’erogazione della prestazione senza la prenotazione a mezzo CUP, comporta l’attivazione del procedimento disciplinare e il mancato riconoscimento per l’ALPI della quota di remunerazione prevista per l’attività libero-professionale.

Art. 2

Presa in carico dell’assistito

1. Al fine di evitare che per gli accertamenti diagnostici connessi alla medesima patologia il paziente venga iscritto in una pluralità di successive liste di attesa, il medico specialista che ritiene necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico ha l’obbligo della presa in carico dell’assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico.
2. Il medico specialista, si affianca e si coordina con il medico di medicina generale nel processo di presa in carico del paziente.

Art. 3

Responsabile unico aziendale delle liste d'attesa

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico provvedono a nominare il Responsabile unico aziendale delle liste d'attesa (RULA), a cui attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali contenuti nel Piano aziendale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale.
2. Il RULA è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano aziendale sulle liste d'attesa, delle attività di cui all'articolo 1 e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento.
3. I RULA devono essere nominati tra il personale in servizio presso le rispettive organizzazioni sanitarie, dotati di qualifica dirigenziale ed esperienza coerente con la funzione da assolvere. Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d'attesa comporta la mancata erogazione della retribuzione di risultato.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d'attesa esclude la erogazione della retribuzione di risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento degli stessi obiettivi, e determina l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai sensi della normativa vigente.
5. Il RULA detiene e aggiorna apposito registro in cui sono riportati volumi, tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio di cui all'articolo 1. Segnala al direttore generale e all'organismo paritetico di promozione e verifica dell'ALPI le inadempienze e le violazioni alle disposizioni della presente legge e all'atto aziendale di cui all'articolo 5 del r.r. 2/2016.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, i RULA sono organizzati in coordinamento regionale presieduto dallo stesso Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, con competenza funzionale a monitorare l'andamento del processo di riduzione dei tempi d'attesa, a proporre iniziative di coordinamento dalle aziende e strutture sanitarie finalizzate a ridurre eventuali disomogeneità territoriali nella gestione delle liste d'attese e a proporre iniziative di supporto reciproco dalle aziende e strutture sanitarie regionali per superare condizioni di particolare criticità e a promuovere un sistema regionale di gestione informatizzata delle liste d'attesa, con l'utilizzo delle più innovative tecnologie per il monitoraggio e l'accessibilità diretta.

Art. 4

Prestazioni di prevenzione attiva

1. La Regione nei successivi sessanta giorni dall'adozione del PRGLA emana apposito regolamento al fine di individuare specifiche modalità di offerta e di prenotazione afferenti all'ambito della prevenzione attiva assicurando i tempi e le modalità di accesso e di fruizione, dandone visibilità, anche in relazione all'obiettivo di aumentare l'adesione della popolazione target.

Art. 5

Programma attuativo aziendale

1. Entro sessanta giorni dall'adozione del PRGLA, le aziende sanitarie adottano un nuovo Programma attuativo

aziendale o aggiornano quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedono all'invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati.

2. Il Programma attuativo aziendale è reso disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato.

3. Il Programma attuativo aziendale recepisce il Piano regionale e contempla, secondo le indicazioni del PNGLA, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria che possono consistere in:

- a) ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;
- c) mediante prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate;
- d) mediante l'applicazione dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in cui si prevede che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nei cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione;
- e) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali a tempo determinato finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa;
- f) acquisto di prestazioni da operatori accreditati esterni per le branche di riferimento, in extra budget rispetto agli accordi contrattuali vigenti.

4. Nel caso in cui il fondo previsto dall'articolo 2 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione.

Art. 6

Comunicazioni istituzionali

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio della presenza sui siti web - sezione su liste e tempi di attesa - delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate le quali assicurano la comunicazione su tempi e liste di attesa e il rafforzamento della multicanalità nell'accesso alle informazioni attraverso vari strumenti, tra

cui campagne informative, uffici relazioni con il pubblico (URP), carte dei servizi, sezioni dedicate e facilmente accessibili sui siti web regionali e aziendali.

Art. 7

Centro di prenotazione

1. Il CUP deve essere unico per ciascuna azienda sanitaria e gli erogatori pubblici nonché i privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire allo stesso. Le prestazioni specialistiche, a eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il CUP.
2. Gli erogatori pubblici nonché i privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
3. Il CUP deve prevedere un sistema di "recall" per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni.
4. L'assistito che non si presenta nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta entro le quarantotto ore antecedenti l'erogazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all'erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 8

Agenda di prenotazione

1. Per agenda di prenotazione si intende uno strumento informatizzato che consente di gestire il calendario delle prenotazioni per le prestazioni sanitarie ambulatoriali e di diagnostica strumentale.
2. L'agenda deve essere visibile dai sistemi informativi aziendali e regionali delle agende di prenotazione, sia per il primo accesso che per i controlli successivi e deve indicare tutta l'attività erogata a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), ivi inclusa quella in ALPI, e il singolo medico erogatore della prestazione.
3. Ciascun responsabile di unità operativa deve nominare un referente per la gestione delle agende tra il personale assegnato alla stessa, dandone opportuna comunicazione alla direzione medica di presidio e al responsabile dei CUP aziendali.
4. La chiusura delle agende di prenotazione è vietata in conformità all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 9

Dotazioni organiche

1. I direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS di diritto pubblico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge rideterminano le dotazioni

organiche in funzione dell'accrescimento dell'efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all'abbattimento delle liste d'attesa.

Art. 10

Urgenza diagnostica nelle neoplasie

1. Gli interventi di chirurgia correlati alla diagnosi di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 14

“Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. La Regione Puglia, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi volti alla diffusione dell'educazione alla responsabilità sociale e della cultura della legalità.
2. La Regione Puglia condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause.

Art. 2

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, a innalzare e sostenere l'educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità, a elevare i livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche nonché ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva.
2. La Regione, attraverso gli interventi di cui alla presente legge, contribuisce, inoltre, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno rispetto dei valori della legalità da parte della comunità amministrata.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove interventi volti alla:
 - a) prevenzione primaria, diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico e sociale, promuovendo la formazione di una forte coscienza civile e democratica, rafforzando la crescita del senso di comunità attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione;

- b) prevenzione secondaria, diretta a contrastare quelle situazioni favorevoli allo sviluppo di azioni criminogene e di devianza;
- c) prevenzione terziaria, diretta a eliminare o a ridurre i danni provocati dalla presenza dei fenomeni criminosi, anche di tipo organizzato.

Art. 4

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. La Regione favorisce il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione, al fine di garantire una migliore programmazione e utilizzazione delle risorse, l'efficace raggiungimento delle finalità della presente legge attraverso lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio, individua quale prioritaria modalità organizzativa per la programmazione e l'attuazione degli interventi sul territorio regionale, la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Regione, in attuazione del titolo III dello Statuto e della legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), riconosce la partecipazione come diritto/dovere delle persone, intese sia come singoli che nelle formazioni sociali, e garantisce, attraverso nuovi strumenti e modelli innovativi di democrazia partecipativa, il coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni che coinvolgono i territori e le comunità locali; promuove, inoltre, e incentiva iniziative di empowerment di comunità, finalizzate allo sviluppo degli anticorpi sociali e culturali per contrastare l'illegalità e attivare politiche di prevenzione in materia di sicurezza urbana e protezione del cittadino.

Art. 5

Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità

1. La Regione programma gli interventi per l'attuazione delle finalità della presente legge attraverso la definizione del Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità.
2. Il Piano regionale integrato di cui al comma 1, di durata triennale, individua, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale, le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi su base regionale in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio.
3. In particolare il Piano regionale di cui al comma 1 contiene:
 - a) l'analisi economica e sociale del contesto territoriale regionale, suddivisa per singoli ambiti territoriali, finalizzata a far emergere le necessità cui far fronte con gli interventi di cui alla presente legge;
 - b) le strategie e le linee di intervento generali;
 - c) gli obiettivi specifici, le tipologie, la durata, l'articolazione e i destinatari degli interventi regionali di

cui alla presente legge ripartiti per ambiti di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di iniziative, con l'indicazione di quelli riservati alla Regione;

- d) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l'indicazione della fonte del finanziamento;
- e) i criteri e i requisiti per l'accesso ai contributi regionali per gli specifici interventi di cui alla presente legge.

4. Il Piano regionale integrato è definito dalla Regione attraverso il confronto a livello territoriale, in conformità alle norme contenute nella l.r. 28/2017 con il coordinamento della Sezione regionale sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, di concerto con le strutture regionali competenti, attraverso la partecipazione democratica delle collettività sociali costituita, da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali più rappresentative, delle università, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla responsabilità sociale e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale.

5. La Regione sulla base delle proposte emerse dal confronto a livello territoriale di cui al comma 4, approva entro il 30 settembre, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, il Piano regionale integrato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia.

6. Il Piano regionale integrato deve essere corredato da una relazione previsionale sugli obiettivi e sui risultati che si intendono conseguire nell'annualità di riferimento attraverso gli interventi previsti nel Piano, nonché da apposita relazione di monitoraggio finale in cui si esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta nell'annualità precedente sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché si analizzano gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, evidenziando le cause che li hanno determinati.

7. Il Piano regionale integrato è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità e i termini di cui ai commi 4 e 5.

8. La Regione assicura la diffusione del Piano integrato e promuove forme di valutazione partecipata con i cittadini e con i soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni e incontri sulle tematiche prese in considerazione dalla presente legge con le modalità e i criteri stabiliti dalla l.r. 28/2017.

Art. 6

Fondazione antimafia sociale – Stefano Fumarulo

1. La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente legge, promuove la costituzione della "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", per il contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico.

2. La Fondazione antimafia sociale:

- a) raccoglie e valorizza la produzione scientifica elaborata da Stefano Fumarulo in relazione allo studio del fenomeno mafioso, delle sue interrelazioni con i sistemi economici, politici, culturali e la azioni dell'antimafia sociale;
- b) cura la raccolta e l'analisi delle norme in vigore, la documentazione sulla presenza della criminalità organizzata e mafiosa presente nel territorio regionale, con l'obiettivo specifico di analizzare e studiare

- evoluzione, modalità e strumenti operativi, al fine di rendere efficaci gli interventi di contrasto della criminalità mafiosa e corruttiva che hanno una ricaduta sull'economia del tessuto regionale;
- c) promuove relazioni con organismi analoghi attivi sul territorio nazionale e negli Stati aderenti all'Unione europea al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche scientifiche relative alle diverse esperienze sul tema;
 - d) partecipa, in accordo con le altre strutture regionali connesse alle tematiche trattate, alla redazione della proposta di Piano regionale integrato di cui all'articolo 5;
 - e) cura la raccolta di informazioni sull'analisi predittiva in materia di sicurezza urbana per il miglioramento delle politiche di prevenzione in materia di sicurezza, protezione del cittadino e fenomeni di disordine urbano, in virtù delle richieste di maggiore sicurezza provenienti dalla cittadinanza;
 - f) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione, coerente e coordinata, delle iniziative di cui alla presente legge e la condivisione sistematica dei risultati e delle attività, di concerto con le competenti commissioni regionali;
 - g) cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di vita delle vittime innocenti del terrorismo e delle mafie, tra le nuove generazioni al fine di rafforzare l'identità collettiva che si alimenta attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà;
 - h) propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa e nel settore dei servizi, lavori e forniture e nel settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica sia privata, attraverso l'attività dell'Osservatorio legalità che monitora il fenomeno del crimine mafioso e organizzato nel territorio regionale, di cui all'articolo 7;
 - i) predispone una relazione annuale sulla propria attività, propone interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete internet, dei presidi di trasparenza e legalità, adottati nei settori economici e amministrativi ritenuti particolarmente esposti alle infiltrazioni criminali. In particolare, la Fondazione antimafia sociale, svolge attività di impulso per l'attuazione della normativa regionale attivando strumenti di analisi e proponendo soluzioni;
 - j) collabora alla costruzione di percorsi di ricerca storica, antropologica, sociologica, pedagogica, economica, giuridica e statistica per l'evoluzione, e le azioni di prevenzione e contrasto adottate dalla Repubblica, le modalità di azione delle organizzazioni criminali. Incoraggia interventi a favore delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, per rendere i giovani consapevoli dei danni che la corruzione e le mafie procurano all'economia legale;
 - k) predispone, d'intesa con l'Agenzia dei beni confiscati, la banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti; nella banca dati devono essere individuati, attraverso la georeferenziazione, tutti i beni ed evidenziate, oltre alle generalità del soggetto destinatario della confisca, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso dei singoli beni. In caso di concessione del bene a terzi, indipendentemente dalla finalità perseguita, nella banca dati devono essere inseriti anche i dati identificativi del terzo concessionario, la descrizione della tipologia dell'attività svolta sul bene, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza;
 - l) formula, nelle materie di propria competenza e anche su propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge.

3. La Giunta Regionale emana gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativa la istituzione della Fondazione, e disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni attribuite alla Fondazione antimafia sociale.

4. La Fondazione antimafia sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, rende disponibili i dati e le informazioni relativi alla propria attività attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.

Art. 7

Osservatorio legalità

1. La Fondazione di cui all'articolo 6 istituisce, quale struttura interna, l'Osservatorio legalità.
2. L'Osservatorio è composto da sette componenti:
 - a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale;
 - b) un componente designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;
 - c) un componente designato dall'assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità.
3. I componenti dell'Osservatorio devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio pugliese nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte dell'Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
4. L'Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della Giunta regionale, della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.
5. L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. L'Osservatorio inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio regionale.
6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito.

Titolo II

Interventi e politiche di sostegno

Art. 8

Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità e della responsabilità

1. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato) e alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"), operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa per il conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta regionale.

2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare:
 - a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;
 - b) attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;
 - c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

Art. 9

Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso

1. La Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso.
2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rating di buone prassi degli enti locali in materia di Antimafia sociale, finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:
 - a) pubblicazione dell'anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;
 - b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese, previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
 - c) la migliore attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;
 - d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città.
3. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. In particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa rivolta al personale.

Art. 10

Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

1. La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell'economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:

- a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate;
- b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;
- c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando di evidenza pubblica; promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;
- d) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;
- e) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;
- f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati;
- g) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.

2. La Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate, in particolare di quelle agricole, confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità.

3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti dal riutilizzo di terreni e aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza di cui alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

4. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

5. La Regione per agevolare la re-immissione nel mercato legale delle aziende confiscate, la loro continuità produttiva e la tutela occupazionale dei lavoratori, promuove accordi con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, le organizzazioni sindacali confederali e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, la Procura nazionale antimafia, per l'individuazione delle aziende idonee all'accesso alle agevolazioni finanziarie previste nell'ambito dei programmi regionali per l'autoimprenditorialità delle categorie svantaggiate.

Art. 11

Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere

1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità

organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente.

2. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché la vittima sia deceduta o sia stata ferita nel territorio della Regione Puglia e/o che gli aventi diritto risiedano nel territorio pugliese alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'ordine seguente:

- a) vittima sopravvissuta;
- b) coniuge superstite;
- c) convivente more uxorio;
- d) figli della vittima;
- e) genitori della vittima.

3. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

4. Nel caso di rinuncia dell'avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l'ordine di cui al comma 2. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.

5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti, agenzie o istituti, istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della l. 407/1998 e all'articolo 1 della l. 302/1990, sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della medesima l. 302/1990.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione della rete dei familiari delle vittime, svolgerà un'attività di monitoraggio e di analisi, presso le pubbliche amministrazioni pugliesi, sullo stato di applicazione della l. 407/1998 e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), relativamente alle assunzioni per chiamata diretta dei feriti, degli orfani e dei coniugi delle vittime innocenti della mafia, della criminalità organizzata, del dovere e del terrorismo.

Art. 12

Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa,
del terrorismo e del dovere

1. La Regione Puglia istituisce il "Fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa,

del terrorismo e del dovere” finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure:

- a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00 annui;
- b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2.000,00 annui;
- c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 4.000,00 annui;
- d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, euro 5.000,00 annui.

2. L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L’erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari o superiore a euro 10.000,00 annui.

5. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l. 407/1998.

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei benefici agli aventi titolo.

Art. 13

Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute

1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

Art. 14

Altri benefici a favore delle vittime delle mafie, del dovere e del terrorismo

1. La Regione Puglia, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi alla persona, in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), prevede interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, con particolare attenzione ai minori, agli orfani, che si sostanziano in:

- a) supporto legale e burocratico nell'immediatezza dell'evento;
- b) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;
- c) consulenza e accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro.

2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione ed erogazione dei benefici previsti nel presente articolo.

Art. 15

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici riconosciuti alle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

Art. 16

Interventi per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e di tutela della salute

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione promuove la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate secondo le procedure di legge.

2. La Regione rafforza i controlli di propria competenza nel settore ambientale e rafforza il lavoro con il metodo dell'amministrazione collaborativa nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici, rendendo conto delle attività svolte dalle problematiche affrontate e dei risultati raggiunti nella relazione di monitoraggio prevista dall'articolo 5, comma 6.

3. La Regione adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri fenomeni di illegalità nel settore sanitario. Le aziende sanitarie e gli altri soggetti del servizio sanitario regionale danno attuazione a quanto contenuto nell'atto di indirizzo nei centottanta giorni successivi alla sua adozione.

Art. 17

Interventi di prevenzione e contrasto della corruzione, illegalità e infiltrazioni mafiose all'interno dell'Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche

1. La Regione promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della consapevolezza civile e del senso di responsabilità comune, al fine di garantire gli strumenti necessari allo sviluppo della cultura

del rispetto delle regole e della trasparenza per la prevenzione e il contrasto dei reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di "Protocolli di legalità" tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose, nella realizzazione di opere e prestazioni di servizi, in materia urbanistica e di edilizia privata, nella gestione del patrimonio pubblico salvaguardando l'interesse pubblico da ogni tentativo di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, al fine di:

- a) garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori;
- b) dare piena e concreta attuazione ai piani di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;
- d) diffondere tra la cittadinanza la conoscenza dell'esistenza di misure di sostegno nazionali e regionali in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione.

Art. 18

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle truffe a danno degli anziani

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe a danno della popolazione anziana, da realizzare in collaborazione con le Forze dell'Ordine, a seguito della stipula di apposito protocollo d'intesa.

2. La Regione, mediante gli strumenti delle politiche sociali e sanitarie, prevede interventi di assistenza e vicinanza a favore delle persone anziane vittime di truffa.

Art. 19

Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione Puglia, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale vigente, promuove:

- a) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
- b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri antiusura per prevenire fenomeni di ricorso all'usura o sostenere chi ne è vittima;
- c) l'assunzione da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e di individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse;
- d) la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione dal rischio da gioco patologico d'azzardo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico.
3. E' istituita la "Giornata regionale no slot" che si celebra il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della "Giornata regionale no slot" e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine della regione, presso gli enti locali e le associazioni.

Art. 20

Politiche di sostegno in materia abitativa e di edilizia residenziale

1. La Regione, titolare delle funzioni legislative in materia abitativa, di edilizia residenziale e sociale, impegna le proprie quattro Aziende per la casa e l'abitare a promuovere programmi e azioni per la legalità e la trasparenza, nell'ambito delle linee guida 2015 e 2017 ANAC e dei principi della presente legge con un atto di indirizzo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da attuare nei successivi centottanta giorni.
2. La Regione e i comuni affidano alle Aziende per la casa e per l'abitare le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo nell'ambito di beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del vigente codice antimafia.
3. Per le finalità e l'attuazione di quanto previsto al comma 2 la Regione Puglia promuove la stipula di un protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.
4. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, secondo l'ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all'edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

Art. 21

Politiche di sostegno per le vittime di tratta e sfruttamento connesso alla criminalità

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, in coerenza con la normativa europea e nazionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, concorre alla tutela delle vittime di tratta e sfruttamento, quali nuove forme di riduzione alla schiavitù, connesse alla criminalità organizzata.
2. Le politiche regionali sono finalizzate al contrasto non repressivo dei fenomeni di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo, accattonaggio, attività illecite, di cui sono vittime quei soggetti riconosciuti vulnerabili ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e della legge

regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia), attraverso:

- a) una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi connessi alla collaborazione giudiziaria, volti a favorire l'emersione di un fenomeno complesso e in continua evoluzione, per arginare l'attività dell'indotto delle organizzazioni criminali;
- b) il potenziamento e la valorizzazione della rete delle associazioni che si occupano di tratta sul territorio pugliese.

Art. 22

Sportelli della legalità

1. La Regione promuove la costituzione presso gli enti locali del territorio pugliese di strutture organizzative stabili, denominate sportelli della legalità, deputati alla ricezione di segnalazioni provenienti dai cittadini vittime di episodi di criminalità, estorsione, truffa o più in generale di illegalità. Lo sportello offre ascolto, supporto psicologico e consulenza professionale anche mirati ad accompagnare le vittime della criminalità verso la denuncia.

2. La Giunta regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali da determinarsi con apposito regolamento, alle iniziative delle amministrazioni locali che siano caratterizzate da intensità dell'attività svolta e significatività dei risultati ottenuti.

Art. 23

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa

1. In ricordo delle vittime innocenti in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell'impegno da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di favorire l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuove e organizza cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione e di riflessione finalizzate a valorizzare la memoria, l'educazione alla cittadinanza, la legalità e la giustizia.

Art. 24

Premio Stefano Fumarulo

1. La Regione istituisce il premio regionale Stefano Fumarulo al fine di ricordare l'impegno antimafia del funzionario della Regione Puglia prematuramente scomparso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, annualmente viene attribuito un riconoscimento economico:

- a) agli operatori della sicurezza che nell'anno si sono contraddistinti per particolari meriti sul campo nel contrasto alle mafie, nella lotta al caporalato, alla tratta degli esseri umani e ai reati ambientali;

- b) alle migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale, sui temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali connessi anche al fenomeno migratorio, della corruzione e delle economie illegali, in Puglia.
3. Un riconoscimento morale viene attribuito:
- a) alle amministrazioni comunali che abbiano realizzato significative e tangibili azioni di prevenzione o contrasto delle infiltrazioni mafiose nella gestione della cosa pubblica;
 - b) ai soggetti che gestiscono beni e aziende confiscate per la promozione della cultura della responsabilità civile, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori sociali del territorio, per la sperimentazione di percorsi virtuosi nel riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in grado di promuovere sviluppo sociale e occupazione;
 - c) alle scuole di ogni ordine e grado, nonché le associazioni di volontariato, regolarmente costituite e iscritte nell'albo regionale, che abbiano prodotto lavori sugli stili di vita dei giovani pugliesi, in merito alla percezione del fenomeno della corruzione e dell'illegalità, con l'avvio di azioni di formazione o sensibilizzazione aperte al territorio, supportate da adeguati strumenti e metodologie operative.

Art. 25

Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia

1. La Regione si costituisce parte civile, in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, quando il pubblico ministero abbia richiesto il decreto che dispone il giudizio, anche immediato, o abbia emesso decreto di citazione diretta a giudizio o abbia proceduto con rito direttissimo per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.
2. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.
3. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

Art. 26

Politiche a sostegno del rafforzamento dei sistemi di sicurezza urbana del territorio regionale

1. La Regione promuove politiche e interventi in materia di prevenzione della sicurezza urbana e di protezione del cittadino, nonché di valorizzazione della convivenza civile.
2. La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, promuove accordi con enti pubblici per la promozione di attività di integrazione tra politiche sociali e territoriali sul tema della sicurezza, di competenza regionale.
3. La Regione, attraverso gli interventi di cui al comma 2, contribuisce a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione primaria in materia di sicurezza urbana e protezione del cittadino attraverso lo studio predittivo del fenomeno, i cui destinatari potranno essere i comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità mafiosa e organizzata.

Titolo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 27

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella prevenzione della corruzione e del crimine organizzato e mafioso nel territorio regionale, così come nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione di monitoraggio prevista dall'articolo 5, comma 6, che fornisce informazioni sulle misure previste nel Piano integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità di cui al medesimo articolo 5, insieme a un'analisi sulla evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alle criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale.

Art. 28

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2019 e 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento all'articolo 34 e all'articolo 96 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018). Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 29

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 15

“Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 28

1. Alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) dell’articolo 2 è abrogata;
- b) al comma 2 dell’articolo 3, le parole da: “Qualora tali soggetti” a: “corrispondente ente gestore.”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno di aree naturali protette, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso previo parere tecnico di conformità ai propri regolamenti rilasciato dal corrispondente ente gestore.”;
- c) al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “misure di prevenzione”, sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per la prevenzione da danni prodotti da animali protetti di cui alla direttiva uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva habitat 92/43/CEE e s.m.i. del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ovvero per gli interventi di prevenzione in aree protette”;
- d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, della migliore gestione del patrimonio zootecnico, della tutela del suolo, della selezione biologica, nonché per motivi sanitari, la Regione promuove, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), misure di controllo selettivo della fauna selvatica, esercitate prioritariamente con il ricorso a metodi ecologici.

2. In caso di verifica dell’inefficacia di detti metodi ecologici la Regione, su parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e comunque nel rispetto delle norme nazionali di

attuazione della direttiva "habitat" 92/43/CEE e s.m.i., può autorizzare piani di abbattimento.

3. Tutte le misure di controllo sono realizzate dalla Regione o sotto il coordinamento della stessa, su parere dell'ISPRA.

4. Gli ambiti territoriali di caccia a supporto dell'azione regionale, nonché gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati a dette attività di controllo.";

- d) l'articolo 5 è abrogato;
- e) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli indennizzi vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, di cui all'articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in regime di "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in materia del regime "de minimis" nel settore dell'acquacoltura, fatta salva l'eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE e s.m.i. ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.";
- f) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: "della fauna selvatiche", sono aggiunte le seguenti: "e delle norme nazionali di attuazione";
- g) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l'intera spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi di prevenzione, nel limite delle disposizioni nazionali, di cui all'articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in regime di "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in materia del regime "de minimis" nel settore dell'acquacoltura, fatta salva l'eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive uccelli 2009/147/CE e habitat 92/43/CEE e s.m.i. ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.";
- h) al comma 3 dell'articolo 14, dopo le parole: "imprese agricole", sono aggiunte le seguenti: "e di acquacoltura".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2019, n. 11

“L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 531 del 19/03/2019 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i) della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, “Codice del Commercio” modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.
2. Il presente regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2

(Riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
 - decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 “Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione”;
 - legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

- decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo codice della strada” nel testo, per brevità citato come “codice della strada”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “ disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- legge regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
- legge regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee guida per il recepimento dell'art. 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante "disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/C11, finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti".

TITOLO I

"RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA"

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3

(Classificazione e anagrafe degli impianti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
 - a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - c) **impianto senza gestore**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:
 - a) Apertura nuovi impianti;
 - b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
 - c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
 - d) Dismissione.
6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

CAPO II

INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE

Art. 4

(Verifiche comunali)

1. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. I comuni entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Articolo 5

(Incompatibilità, definizioni)

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

CAPO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6

(Zone territoriali omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7

(Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità

degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

(Ubicazione degli impianti nel territorio comunale)

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. I comuni possono riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

Art. 9

(Indici di edificabilità, corsie, parcheggi)

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;
2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10

(Tipologie nuovi impianti)

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11

(Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL)

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
 - a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
 - b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

- a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
 - b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
 - c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.
4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

Art. 12

(Attività integrative)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13

(Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio)

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

CAPO V

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

(Autorizzazione per nuovi impianti)

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle

normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare l'impianto;
 - c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
 - d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
 - e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
 - a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.
4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15

(Modifiche)

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 16

(Potenziamento e ristrutturazione totale)

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17

(Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili)

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.
3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.
4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

- b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18
(Impianti marini e avio)

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19
(Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori)

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20
(Collaudo)

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21
(Esercizio provvisorio)

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in

ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

CAPO VI

ORARI E TURNAZIONI

Art. 22 (Principi generali)

1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23

(Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo)

1. I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della l.r. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24

(Servizio notturno - ferie)

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare

dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25

(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26

(Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza)

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27

(Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della l.r. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28

(Comunicazioni alla Regione)

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29

(Esame delle domande precedenti)

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Art. 30

(Adeguamento e prevalenza del regolamento)

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall'art. 44 della legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare i propri regolamenti ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si applicano in via sostitutiva le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
3. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente regolamento.

TITOLO II

RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE E RACCORDI AUTOSTRADALI

Articolo 31

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Titolo II è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. i), della legge, concernente l'installazione ed esercizio dei distributori di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui dell'art. 105 lett. f) del D.L.gs. n. 112/98, in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59.

Art. 32

(Nuove concessioni)

1. La Regione rilascia le concessioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sulle autostrade e

raccordi autostradali nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
3. I nuovi impianti devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992. Gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti si adeguano entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. La domanda redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere presentata alla Regione Puglia, Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali e corredata dai seguenti documenti:
 - a) autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 1269/71;
 - b) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale.
5. Entro il termine previsto dall'articolo 44, comma 1, della legge, sulla domanda completa anche dei prescritti pareri (Comando VV.F. competente per territorio, Ufficio delle Dogane, ANAS, Comune) la Regione provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

Art. 33

(Modifiche impianti)

1. Le modifiche sugli impianti autostradali previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare alla Regione.
2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite la Regione, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette alla Regione:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 34.
4. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto, ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi alla Regione.
5. Le modifiche degli impianti sono riportate nel successivo provvedimento concessorio regionale.

Art. 34

(Potenziamento e ristrutturazione totale)

1. l'aggiunta di prodotti non erogati con l'installazione di nuove attrezzature e la ristrutturazione totale

comportante il mutamento della dislocazione tutte le parti costitutive degli impianti autostradali previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge, sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione, previa domanda da parte del titolare dell'impianto, con le modalità di cui all'art. 14.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), fatto salvo la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo previste dall'articolo 11.

Art. 35

(Trasferimento titolarità della concessione)

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione, sottoscritta dal concessionario e dall'acquirente e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi idonei per identificare l'impianto.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale;
 - b) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'impianto da parte del nuovo concessionario;
 - c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il nuovo concessionario è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 1269/71.
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità delle attrezzature dell'impianto.
4. La Regione, entro il termine previsto dall'art. 44, comma 1 della legge, dalla domanda corredata a norma, provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al concessionario, al subentrante, cedente e agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

Art. 36

(Rinnovo concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale alla permanenza dell'impianto;
 - b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico organizzativa ed economica di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 1269/71;
 - c) dichiarazione di atto notorio da parte del titolare o attestazione redatta da tecnico competente per la sottoscrizione al progetto, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale ed antincendio, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
3. La Regione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata a norma, provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto previsto dall'art. 40.

Art. 37**(collaudo ed esercizio provvisorio)**

1. Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto autostradale, di potenziamento, di ristrutturazione completa o di rinnovo della concessione, gli stessi devono essere sottoposti a collaudo dalla commissione di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 1269/1971, composta dal responsabile regionale del procedimento amministrativo, dai rappresentanti dell'Ufficio delle Dogane e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competenti per territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da personale della struttura regionale. Alla verifica assiste un rappresentante della Ditta.
2. La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte del titolare della concessione, corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura della Regione, al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012. Copia del verbale di collaudo, con indicazione degli estremi della concessione è trasmessa, a cura della Regione, al titolare della concessione e agli Enti Uffici interessati al procedimento amministrativo.
3. Ai componenti della commissione di verifica, spetta una indennità determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Industria Commercio ed Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986. Gli oneri sono a carico della Ditta richiedente.
4. In attesa delle operazioni di collaudo la Regione può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, previa domanda del concessionario, con allegata dichiarazione di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
5. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

Art. 38**(Orari - cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza)**

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ubicati sulle autostrade e raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale.
2. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati come previsto dal D.lgs 206/2005. Le modalità per l'installazione e adeguamento della cartellonistica di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso autotrazione sono quelle indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
3. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

Art. 39**(Anagrafe e stato di conservazione degli impianti)**

1. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.
2. Fermo restando il termine del comma 1, i titolari degli impianti autostradali implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

- a) Apertura nuovi impianti;
 - b) Trasferimento della titolarità della concessione di cui all'art. 35;
 - c) Dismissione.
3. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti autostradali è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché alla regione per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
 4. La Regione attraverso i propri funzionari verifica lo stato di efficienza, conservazione, manutenzione e pulizia dell'area dell'impianto e dei vari servizi accessori per l'utenza e l'automobilista così come previsto dall'art. 55 della legge.
 5. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 40

(Comunicazioni alla Regione)

1. Ai fini del monitoraggio della rete autostradale la Regione acquisisce la seguente documentazione:
 - a) I dati relativi agli erogati degli impianti da parte dell'Agenzia delle Dogane;
 - b) Il cambio di bandiera o di gestione degli impianti;
 - c) L'erogato annuale di GNC o GNL qualora sull'impianto siano presenti tali prodotto.
2. La Regione, può richiedere, in qualsiasi momento ogni informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 41

(Abrogazioni – norme finali)

1. Sono abrogati i regolamenti regionali n. 19 del 6 aprile 2005 "Rete autostradale e raccordi autostradali" e n. 2 del 10 gennaio 2006 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 MAR. 2019

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)